

Co.Re.Com. Cal/BA

DELIBERAZIONE N. 77

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA - IENTILE XXXXX c/ TELECOM ITALIA Xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 24/03/2014, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 30 settembre 2013, acquisita al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 41940, con cui il signor Ientile Xxxxx, ha chiesto l'intervento di questo organismo per la definizione della controversia in essere con la Società Telecom Italia Xxx; ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e succ. modif. ed int.;

la nota del 6 novembre 2013 (prot. n. 47467), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La parte istante, intestataria di un contratto di telefonia fissa di tipo privato con Telecom Italia, ha lamentato la sospensione della propria linea telefonica dovuta al mancato ripristino del cavo per diversi anni. In particolare, dall'istanza introduttiva del procedimento e dalla documentazione disponibile in atti è emerso che:

- Il signor Ientile, ha introdotto un giudizio davanti al Giudice di pace di Palmi, sezione distaccata di Cinquefrondi, che si è concluso con una condanna del gestore telefonico "al ripristino della linea telefonica", nonché con il riconoscimento di un indennizzo nei confronti dello stesso;
- nonostante l'emissione della sopra citata sentenza, la Telecom non ha ottemperato all'obbligo di ripristino della linea;
- l'istante a distanza di molto tempo, ha dovuto chiedere l'adozione di un provvedimento d'urgenza al Co.Re.Com per vedere attivato il servizio.

Per i suesposti motivi, ha esperito davanti a questo Co.Re.Com. tentativo di conciliazione che si è concluso con un verbale di mancato accordo tra le parti. Sulla scorta di tali premesse, ha richiesto con istanza di definizione della controversia che gli vengano riconosciuti degli:

- *"indennizzi a far data dal 18/12/2009 al 10/09/2013 per un totale di 1135 giorni, per un ammontare di Euro 8.512,50...oltre ad Euro 100,00 per la mancata fruizione del servizio adsl, oltre ad Euro 773,00 pari all'importo delle bollette per il periodo fino al 10/09/2013 pagate e non dovute"*

Il 6 novembre 2013, l'Ufficio ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento e i termini entro cui presentare memorie, documenti ed eventuali controdeduzioni.

Il 5 dicembre 2013, Telecom ha inoltrato la sua memoria difensiva, corredata da diversi allegati ed ha eccepito in primis l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia, in quanto tra le parti e per il medesimo oggetto, è già stata emessa una sentenza del Giudice di Pace per cui il ricorrente avrebbe dovuto agire giudizialmente per l'esecuzione di *"un obbligo di fare"* ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e non utilizzare lo strumento della conciliazione/definizione che esigono l'assenza dei procedimenti giudiziari in corso o definiti.

Ha inoltre precisato che:

- 1) La linea ad oggi è attiva;
- 2) la stessa non poteva essere riparata a causa del cavetto nella tubazione privata interrotto in più punti e ostruito. Tale cavetto essendo privato sarebbe stato ripristinato a cura del cliente;
- 3) attesa la mancata attivazione del servizio il ricorrente ha adito il Tribunale di Palmi per ottenere il ripristino del servizio ed un risarcimento dei danni;
- 4) con sentenza n. 201/12 del 3 luglio 2012, il Tribunale ha stabilito il ripristino della linea e il pagamento nei confronti del ricorrente di un indennizzo pari a Euro 5.133,06 oltre interessi e il 50% delle spese legali.
- 5) la linea è stata ripristinata il 2 settembre 2013, a mezzo di un percorso alternativo, utilizzando "tre pali".

Il gestore, ha specificato inoltre che solo in seguito all'emissione della sentenza - e cioè il 3 luglio 2012 - è sorto in capo alla Telecom, l'obbligo del ripristino della linea, pertanto è da tale data che eventualmente dovrebbero essere corrisposti gli indennizzi e non certamente dal 18 dicembre 2009 come richiesto dal ricorrente.

Ha concluso ribadendo l'inammissibilità dell'istanza di definizione della controversia ai sensi dell'art. 14 della Delibera in quanto già oggetto di giudicato civile.

Il ricorrente, in risposta alle memorie dell'operatore ha prodotto repliche con cui ha rappresentato che le motivazioni addotte da Telecom sono insostenibili e prive di fondamento. Nello specifico "Il Tribunale di Palmi, ha indennizzato il ricorrente per l'ingiustificata sospensione del servizio, limitatamente al periodo che va dal 17 ottobre 2007 al 17 dicembre 2009" e non per il periodo che ad oggi richiede con istanza di definizione.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente si osserva che l'istanza non soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento pertanto, ricorrono i presupposti per dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

In via procedurale, e tuttavia, del tutto assorbente anche in ordine al merito dell'istanza, occorre rilevare la fondatezza dell'eccezione preliminare proposta nella propria memoria, dall'operatore Telecom con riferimento all'inammissibilità della domanda, atteso che il signor Lentile, ha già proposto ricorso davanti al Giudice di Pace di Palmi sezione distaccata di Cinquefrondi, avente il medesimo oggetto della controversia presentata il 30 settembre 2013 davanti al Co.Re.Com.

Peraltro, anche sotto un profilo di merito, la domanda volta ad ottenere gli indennizzi per il periodo non contemplato nella sentenza e relativo agli indennizzi dovuti per mancata fruizione del servizio dal 17 dicembre 2009 al 2 settembre 2013, presuppone che lo stesso si sia adoperato, successivamente all'ordine dell'autorità per l'esecuzione della sentenza. Sul punto, agli atti non ha depositato nessuna prova che dimostri che abbia richiesto alla Telecom il ripristino del servizio, ovvero in ottemperanza a quanto stabilito dal codice di procedura civile, in esecuzione ad un obbligo di fare: *"che se il soggetto non adempie ad un obbligo di fare, l'avente diritto può adire l'autorità giudiziaria per ottenere che detto obbligo venga eseguito a spese del debitore secondo le forme e le modalità previste dagli artt. 612 e ss. del codice di procedura civile"* che abbia agito per l'esecuzione della sentenza, ovvero che abbia in qualsiasi altro modo reclamato/sollecitato il gestore all'attivazione.

L'istante sul punto ha sostenuto che l'oggetto del giudizio incardinato davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria sarebbe differente da quello oggetto dell'istanza di definizione, essendo diversa la causa petendi dei giudizi. Nell'uno, si deduce un inadempimento di Telecom con conseguente domanda di indennizzo per il periodo di sospensione, nell'altro una richiesta di indennizzi sempre per sospensione del servizio, ma relativa a periodi diversi da quelli risarciti dall'Autorità Ordinaria.

Tuttavia nel caso de quo, anche se con istanza di definizione della controversia richiede un indennizzo per un periodo differente a quello riconosciuto con sentenza, i fatti dedotti e la causa da cui discende la richiesta di indennizzo è la medesima di quella per cui il ricorrente ha adito la magistratura.

Pertanto essendo stata già adita l'Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, la domanda dell'istante deve ritenersi inammissibile ai sensi dell'art.14, comma 2 del Regolamento e quindi viene rigettata.

La decisione sulla questione preliminare assorbe l'esame e la decisione del merito anche per le altre richieste formulate.

Resta salva la facoltà dell'utente di adire, per quanto di competenza, l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Per tutto quanto sopra esposto.

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com. Calabria, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Il rigetto per inammissibilità dell'istanza presentata dal signor Ientile Xxxxx nei confronti dell'operatore Telecom Italia Xxx

- E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;
- Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";

- La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Co.Re.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

Il Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore

f.to Avv. Rosario Carnevale